

**Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 136/06/CONS**

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

“m) per direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n. 179/03/CSP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003.”.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente :

**“Articolo 3 bis
Denunce**

1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la possibilità di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, possono denunciare all'Autorità eventuali violazioni della normativa di settore, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge 481 del 1995.
2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni può essere utilizzato l'apposito modello D, approvato dal Consiglio dell'Autorità e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).
3. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

- 4.I rapporti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3 sempre che vi siano riportati:
- a) una precisa descrizione del fatto;
 - b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
 - c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
 - d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
 - e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza.
- 5.Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.
- 6.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei conflitti di interesse e di posizioni dominanti.
7. L'Autorità può valutare le denunce di cui al presente articolo, nonché le segnalazioni e i reclami, ai fini dell'elaborazione di programmi di intervento generale e dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.”.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 4
Attività preistruttorie**

- 1.L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi, rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-bis.
- 2.Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni.
- 3.Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile violazione soggetta a sanzione di competenza dell'Autorità, trasmette i relativi atti al direttore della propria unità organizzativa. Quest'ultimo, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unità organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario generale.
- 4.Il direttore competente ai sensi dell'articolo 3 può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria.

5. Il direttore competente ai sensi dell'articolo 3, ove non ritenga di disporre l'archiviazione per manifesta insussistenza della violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.
6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione. L'atto può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.”.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5
Avvio del procedimento**

1. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.
4. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unità organizzativa competente dell'Autorità procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
5. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.

6. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del Testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all'articolo 10 e seguenti.

7. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati." .